

Direzione contenuti audiovisivi

DETERMINA N. 264/21/DDA

**ORDINE CAUTELARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 4 E 5, E 9-BIS,
DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
(<https://rojadirecta.com> - <https://rojadirecta.me>)**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTI, in particolare, gli articoli 14, 15 e 16 del *Decreto*, i quali dispongono che l'Autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

Direzione contenuti audiovisivi

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*” (di seguito, “*Legge europea 2017*”) e, in particolare, l'art. 2, rubricato “*Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018 e dalla delibera n. 295/20/CONS, del 7 luglio 2020, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI, in particolare, l'art. 8, commi 4 e 5, nonché l'art. 9-bis del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/3616, pervenuta in data 19 maggio 2021 (prot. n. DDA/0001665), è stata segnalata dalla società DcP - Digital Content Protection S.r.l., in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della Liga Nacional de Fútbol Profesional, titolare dei diritti sull'intero campionato di calcio spagnolo (“La Liga”), la sistematica messa a disposizione, sul sito *internet* <https://rojadirecta.com> e sul suo *redirect* <https://rojadirecta.me>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* afferenti alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio spagnolo, il cui detentore dei diritti di sfruttamento audiovisivo in ambito nazionale per la stagione 2019/2020 è Perform Investment Limited;
2. L'istanza ha evidenziato che sul sito *internet* sopra indicato è stata messa a disposizione la produzione audiovisiva del campionato di calcio spagnolo, di cui il soggetto istante è titolare dei diritti, in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater, della citata legge n. 633/41. In particolare, gli elementi sopra descritti evidenziano un'ipotesi di violazione grave in ragione della continuità della condotta nell'arco di tutte le giornate del campionato, della sistematicità della

Direzione contenuti audiovisivi

violazione e del significativo valore dei diritti della riproduzione audiovisiva del campionato interessata dalla condotta.

3. Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, del *Regolamento*, l'istante ha presentato motivata richiesta all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di cui all'art. 1, comma 1, *lett. f)*, di porre fine alla violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi ai sensi degli articoli 8, commi 4 e 5, e 9-bis, comma 1, del *Regolamento*.
4. L'istante ha rappresentato, in particolare, che: *“Il sito è dedicato allo Streaming di eventi sportivi in diretta. [...] Si richiede l'intervento ai sensi dell'art 9-bis dal momento che il sito presenta: - Volume di opere in violazione elevato. Il sito consente di visualizzare qualsiasi evento, il repertorio a disposizione è virtualmente illimitato. In particolare:*
 - *Trattandosi di dirette sportive la messa a disposizione avviene in contemporanea con la trasmissione sui canali televisivi e digitali autorizzati, generando un ingente danno economico agli aventi diritto.*
 - *Fine di lucro perseguito attraverso l'apertura di pagine pubblicitarie nelle fasi di streaming dell'evento.*
 - *Si segnala che il sito <http://rojadirecta.com> e <http://www.rojadirecta.com> reindirige automaticamente sul sito rojadirecta.me. Si prega di considerare un eventuale blocco per entrambi i siti”*;
5. Dalle verifiche condotte sul medesimo sito risulta l'effettiva presenza delle opere audiovisive in ciascuna delle giornate della competizione, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare, e dunque diffuse in presunta violazione degli artt. 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater, della citata legge n. 633/41.
6. Dalle verifiche condotte, la Direzione ritiene altresì sussistenti i requisiti per il ricorso da parte del soggetto istante al procedimento cautelare di cui all'art. 9-bis del *Regolamento*, avendo l'istante adeguatamente provato sia il carattere manifesto della violazione dei diritti, sia l'esistenza della minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile.
7. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:
 - il nome a dominio, risulta registrato dalla società GoDaddy.com, LLC, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226 Scottsdale, AZ, 85260, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@godaddy.com, per conto di un soggetto non identificabile, che usufruisce di un servizio di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente offerto dalla società Domains By Proxy, LLC con sede in 14455 N. Hayden Road, Scottsdale, Arizona, Stati Uniti d'America. La società Domains By Proxy, LLC è verosimilmente collegata alla società GoDaddy.com LLC e l'indirizzo di posta elettronica disponibile è rojadirecta.com@domainsbyproxy.com;

Direzione contenuti audiovisivi

- i servizi di *hosting* sono verosimilmente forniti dalla società Routelabel V.o.f., con sede nei Paesi Bassi, indirizzo di posta elettronica abuse@routelabel.net, cui risultano verosimilmente afferenti anche i server impiegati, localizzati nei Paesi Bassi.

8. Dai riscontri effettuati risulta che il sito oggetto dell'istanza ospita una significativa quantità di opere digitali accessibili tramite *streaming*, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare. Emerge altresì che la condotta riveste carattere unitario, investendo una pluralità di partite, tutte rientranti nella produzione audiovisiva relativa al Campionato di calcio spagnolo, ciò configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater. Si tratta di una violazione di carattere unitario, che si rinnova ad ogni giornata della competizione, avente ad oggetto la produzione audiovisiva dell'intero campionato di calcio spagnolo, su cui il soggetto istante ha dichiarato di detenere i diritti.
9. La Direzione ritiene sussistenti i requisiti per il ricorso al procedimento cautelare di cui all'art. 9-bis del *Regolamento*. In particolare, quanto al *periculum in mora*, questo è provato dal valore economico dei diritti violati, il cui valore risiede proprio nella trasmissione in diretta rispetto all'evento. Infine, il *fumus boni iuris* è provato dallo scopo di lucro perseguito dal sito oggetto di istanza costituito dall'utilizzo di banner pubblicitari presenti nelle fasi di *streaming*. Gli elementi evidenziati sono tali da provare la minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile per i titolari dei diritti.
10. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41.
11. L'art. 9-bis, comma 3, del *Regolamento* stabilisce che l'ordine cautelare di cui al comma 1 è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati e comunicato al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1.
12. L'ordine cautelare è notificato, altresì, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*, i quali possono porre fine alla violazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del *Regolamento*, cessando la sistematica messa a disposizione della produzione audiovisiva del campionato di calcio spagnolo. Qualora ciò si verifichi, la Direzione revoca il presente ordine cautelare ed archivia in via amministrativa l'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b).
13. I destinatari del presente ordine cautelare possono proporre reclamo inviandolo all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dottoressa Bianca Terracciano, funzionario responsabile del procedimento, tramite PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/3616", entro il termine di **cinque giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 5, del *Regolamento*.
14. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione del presente ordine cautelare.

Direzione contenuti audiovisivi

15. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili le opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi.

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine cautelare di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://rojadirecta.com> e al suo *redirect* <https://rojadirecta.me>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere in via cautelare alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://rojadirecta.com> e al suo *redirect* <https://rojadirecta.me>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione dell'accesso al sito <https://rojadirecta.com> e al suo *redirect* <https://rojadirecta.me>, e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 8, del *Regolamento*, in caso di inottemperanza al presente ordine cautelare e di mancata proposizione del reclamo di cui al comma 5, la direzione ne informa l'Organo Collegiale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1,

Direzione contenuti audiovisivi

comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione del presente ordine cautelare sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore